



MORRI
ROSSETTI

Novità fiscali e possibili cautele in relazione ai trasferimenti di patrimonio

Dott. Giuseppe Violetta
20 Gennaio 2021

Premessa: Le variabili da considerare

Tipologia di **beni** da trasmettere:

- Liquidità, titoli, gestioni
- Immobili
- Imprese e aziende
- Beni complessi (*club deal, collectables etc*)

Destinazione / “Programma” sui **beni** da trasmettere:

- Beni “indisponibili” – e.g. Villa di famiglia
- Beni “trasmissibili” – e.g. beni da assegnare (azienda a Tizio, immobile a Sempronia etc.)
- Beni “disponibili” – e.g. beni destinati alla vendita

Premessa: Le variabili da considerare

Fiscalità degli istituti (nella gestione e nella trasmissione): **n.b.** spesso diversificata in relazione all'oggetto della gestione / trasmissione:

Esempio:

- Polizza vita: benefici di *tax deferral* ed esenzione da imposte di successione limitatamente agli attivi finanziari
- Holding: benefici in termini di reinvestimento degli utili e passaggio generazionale di aziende
- Società Semplici: benefici in termini di passaggio generazionale di attivi finanziari e beni patrimoniali diversi da aziende

OBIETTIVO: trovare la soluzione più semplice e meno onerosa, ma sempre validata da un professionista: *i.e.* i benefici di cui sopra non sono scontati

FOCUS DI OGGI: Novità fiscali e possibili cautele in relazione ai trasferimenti di patrimonio

- 1. Trasferimenti di ricchezza più comuni (bonifici, cointestazioni etc.) in assenza della forma dell'atto pubblico (donazione):**
 - Commento ordinanza Corte di Cassazione n. 27665 del 2020
- 2. Esenzione da imposte di donazione e successione sui trasferimenti di azienda**
 - Commento Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2020
- 3. La società semplice di detenzione di immobili**
 - Risposta n.5 del 2021 – Agenzia delle Entrate

MORRI
ROSSETTI

Bonifici al coniuge/figli, le cd. Donazioni
"informali"

1. Bonifici al coniuge/figli, le cd. Donazioni “informali”

Commento ordinanza Corte di Cassazione n. 27665 del 2020

Caso: bonifico a coniuge

La questione prende le mosse dalla disciplina impositiva delle c.d. “liberalità indirette”, ex art. 56-bis D.Lgs. n. 346/1990. Tale norma distingue due differenti tipologie di imposizione, a seconda che le predette liberalità siano:

- volontariamente registrate (comma 3 dell’art. 56-bis);
- accertate dall’Amministrazione finanziaria (commi 1 e 2 dell’art. 56-bis).

1. Bonifici al coniuge/figli, le cd. Donazioni “informali”

- Accertata dall’Agenzia delle Entrate la libertà indiretta sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente nell’ambito di accertamento di altri tributi, trova applicazione l’aliquota più elevata dell’**8%** a **prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario**, così da “mantenere la funzione latamente sanzionatoria contemplata dal legislatore”. In una fattispecie come quella della Ordinanza la base imponibile sarebbe tuttavia - essendo la liberalità intervenuta tra coniugi - determinata al netto della **franchigia di 1 milione di euro**.
- I Giudici di legittimità a latere nell’ordinanza prendono spunto dal caso concreto per enunciare un ulteriore principio rilevante, secondo cui le liberalità indirette rappresentano un ampio *genus* nel quale rientrano – assumendo rilevanza ai fini impositivi – anche liberalità che neppure si traducono in contratti scritti come, per esempio, le donazioni nulle per carenza dei requisiti di forma. **L’inosservanza della forma pubblica** prevista dall’art. 782 c.c. e la **conseguente sanzione della nullità** prevista dal legislatore, dunque, “se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, **nessuna conseguenza producono sul piano tributario**, in ragione del principio generale affermato dall’art. 53 Cost.”.

1. Bonifici al coniuge/figli, le cd. Donazioni "informali"

Commenti:

- Ampiezza **franchigie**
- Oltre franchigia, accertamento **sine die**
- Considerare la forma contrattuale della donazione in ambito di pianificazione (e pagamento dei relativi tributi):
 - Riversibilità della donazione, e altre condizioni risolutive
 - Ritenzione di usufrutto "*È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.*"

MORRI
ROSSETTI

L'agevolazione nei trasferimenti di aziende,
partecipazioni e quote ai fini delle imposte
sui trasferimenti *inter-vivos* e *mortis causa*

2. Esenzione da imposte di donazione e successione sui trasferimenti di azienda

DLgs. 31.10.1990 n. 346 (S.O. n. 75 G.U. 27.11.1990 n. 277)

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

ART.3 - COMMA 4 *ter*.

*I **trasferimenti**, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei **discendenti** e del **coniuge**, di **aziende** o **rami** di esse, di **quote sociali** e di **azioni** non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo **73, comma 1, lettera a)**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (*) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è **acquisito o integrato il controllo** ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa **proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa** o **detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.*

2. La “censura” da parte della Corte Costituzionale, Sentenza n. 120 del 2020

In accordo con i Giudici, l'esclusione da imposizione prevista dalla norma in commento sarebbe riconosciuta a prescindere da valutazioni in ordine alla struttura del tributo o alla capacità contributiva del soggetto beneficiario, trovando, di contro, la propria giustificazione in una – auspicata a livello europeo – consistente diminuzione del carico fiscale dei trasferimenti attuati nell'ottica del passaggio generazionale delle imprese.

Quanto alla rispondenza dell'agevolazione rispetto alla tutela e alla promozione costituzionale della famiglia, la Corte rileva come l'esclusione si atteggi come **“eccedente” rispetto al *favor familiae*** previsto dal dettato dell'art 29 in quanto prescindente da qualsivoglia considerazione in ordine all'apporto dei familiari nell'impresa e, inoltre, da una valutazione concernente lo **“stato di bisogno”** del nucleo familiare.

COMMENTO: Considerare un'accelerazione nell'analisi di potenziali trasmissioni di aziende.



MORRI
ROSSETTI

MORRI
ROSSETTI
STUDIO LEGALE
E TRIBUTARIO

La società semplice di detenzione di
immobili

PIÙ LEGGERA
DI UNA PIUMA
I 4 CODICI ZANICHELLI
Anche in versione
PDF

G. DI
Codice civile
e leggi
collegate

3. La società semplice di detenzione di immobili

Commento a Risposta n.5 del 2021 – Agenzia delle Entrate

L'Istante intende donare al proprio **nipote** (figlio di un fratello) la **nuda proprietà** della propria quota di partecipazione in una **Società Semplice** ("Alfa S.S."), riservandosi il **diritto di usufrutto vitalizio**.

(...)

*"Può ritenersi, dunque, che anche al valore dichiarato, in sede di donazione o di dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, con riguardo agli immobili compresi nel patrimonio di tale società, eccettuati i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, possa essere applicabile il criterio della c.d. valutazione "automatica", o "tabellare" prevista dal citato art. 34, comma 5, del TUS." → **CRITERIO CATASTALE***

3. La società semplice di detenzione di immobili

Commenti:

- Coniuge e discendenti? (vd. Agevolazioni punto n.2)
- Funzione dell'inventario nella S.S.
- Circolazione degli immobili senza gravame da provenienza a titolo gratuito

MORRI
ROSSETTI

Lo Studio

MORRI
ROSSETTI
STUDIO LEGALE
E TRIBUTARIO

PIU' LEGGERI
DI UNA PUMA
I 4 CODICI ZANICHELLI
CIVILE, PENALE,
AMMINISTRATIVO
E TRIBUTARIO

G. DE NOVA
Codice civile
e leggi
collegate

GIDR
Codice
e leggi

Il Team specialistico – Wealth Management

Giuseppe Violetta | Dottore Commercialista

Giuseppe.violetta@MorriRossetti.it


Dottore Commercialista, laureato con il massimo dei voti in Economia Aziendale. Si è da subito specializzato in fiscalità internazionale per gruppi d'impresa multinazionali, proseguendo il percorso approfondendo le criticità fiscali emergenti dalla consulenza ai patrimoni privati di famiglie con attinenze in più giurisdizioni. Ha lavorato dapprima in studi legali internazionali e successivamente in società di consulenza di gruppi bancari esteri. Durante tale periodo ha conseguito il Master in Fiscalità Internazionale presso il Certi – Università Bocconi – Milano.

Nel corso degli anni si è specializzato nel diritto dei trust, conseguendo il Master in Redazione di Atti Istitutivi di Trust presso Uniforma – Il Trust In Italia. Fonda una trust company di diritto italiano e nel tempo diviene socio del primo gruppo fiduciario indipendente italiano, attivo nell'attività fiduciaria e di trust. Supera l'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati presso l'Associazione Il Trust in Italia, e ottiene la certificazione TEP presso la Society of Trust and Estate Practitioners (Londra).

Negli ultimi anni fonda società innovative che operano quali Business Integrator per Consulenti Patrimoniali e Family office, attive in particolare nel controllo e monitoraggio di patrimoni familiari nonché servizi di gestione e condivisione di Collezioni d'Arte. Opera come consulente indipendente per importanti family office internazionali ed eroga consulenza strategica per soggetti che ambiscono a divenire importanti players nel settore del Wealth Management.

E' Docente fin dalla sua istituzione nel Master in Family Office presso AIFO (Ministero Sviluppo Economico) nonché socio dell'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali (ANCP). E' infine Presidente del Comitato Curatoriale di un operatore elvetico attivo nel mercato dell'arte.





MORRI
ROSSETTI

Morri Rossetti e Associati

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano (IT)
T +39 02 76 07 971

MorriRossetti.it